

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
Totale sussidi diretti "SAF" in Energia				11.568,00	11.611,00	11.988,80

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

*Il sussidio EN.SD.12 (n. prog. 49) è una nuova voce dell'edizione 2021 e si è deciso di inserirla tra i SAD diretti, pur mantenendo la numerazione progressiva, per non alterare la numerazione storica. Il sussidio produce effetti finanziari a partire dal 2022 (vedi scheda).

3.2.3 I sussidi indiretti

3.2.3.1 Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.01]		
Norma di riferimento:	Art. 21-bis, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), come modificato dall'art. 1, comma 634, Legge n. 147/2013		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove prevista):	2019		
Descrizione:	<p>Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate di gasolio e olio combustibile idonee all'impiego nella carburazione, nella combustione e nell'industria.</p> <p>L'agevolazione in argomento è scaduta il 31/12/2019 e non è stata rinnovata.</p>		
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- emulsione di gasolio (uso riscaldamento):	403,21391 €/1000 litri	245,16 €/1000 litri	
- emulsione di gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	374,67 €/1000 litri	
- emulsione di olio combustibile denso ATZ (uso riscaldamento):	128,26775 €/t	99,32 €/t	
- emulsione di olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,753751 €/t	41,69 €/t	
- emulsione di olio combustibile denso BTZ (uso riscaldamento):	64,24207 €/t	29,52 €/t	
- emulsione di olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t	20,84 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		

Motivazione:

Le emulsioni di prodotti petroliferi in acqua permettono di contenere le temperature di combustione e di ridurre le emissioni di NOx e di particolato. La letteratura disponibile sui benefici ambientali delle emulsioni è scarsa ed evidenzia riduzioni delle emissioni di NOx e particolato nell'ordine del 20-30% (Yahaya Khan et al., 2014). Le emulsioni in acqua comportano comunque l'impiego di olio combustibile e gasolio, ai quali sono associate elevate emissioni di gas serra. La definizione di "combustibili alternativi" della Direttiva 94/2014/UE (LNG, GPL, idrogeno, elettricità e altri) non include le emulsioni in acqua. Di conseguenza, un'agevolazione all'uso delle emulsioni potrebbe andare a scapito dei combustibili alternativi rientranti nella nuova direttiva, ai quali sono generalmente associate riduzioni comparativamente maggiori delle emissioni inquinanti e ad effetto serra.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1,01	0,44	0,43	0,26	0,20	-

3.2.3.2 *Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.02]		
Norma di riferimento:	Art. 52, c. 3, lett. e), TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 17, c. 6, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv. con mod. dalla L. 22/03/1995, n. 85		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW e fino ai primi 150 kWh di consumo mensile, a tutela delle famiglie meno abbienti.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
Accisa elettricità usi domestici	0,0227 €/kWh	Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>L'impatto ambientale di questa misura può risultare dannosa per la percentuale di elettricità prodotta attraverso le fonti fossili. Ciononostante, essa fu introdotta per ragioni sociali al fine di sostenere i piccoli consumatori finali e per incoraggiare i consumatori vicino soglia a risparmiare energia attraverso l'auto-regolazione dei loro consumi. Questa misura, inoltre, potrebbe spiegare dal punto di vista qualitativo la performance italiana in termini di consumi elettrici pro-capite, inferiore rispetto agli altri Paesi UE.</p> <p>Il sussidio è da intendersi sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili, che, da composizione del mix medio nazionale, nel 2019 è stata stimata a 51,9% (GSE, 2020).³⁰⁸ Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)).</p> <p>Durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, alcuni giuristi hanno segnalato la sentenza della Corte di Cassazione (n. 26145) che conferma che l'esenzione dell'accisa sull'elettricità prodotta da</p>		

³⁰⁸ Dati di preconsuntivo. Nel dettaglio, la componente fossile è data da: 8,5% carbone, 42,9% gas naturale e 0,5% prodotti petroliferi. Rispetto all'anno precedente (2018) l'uso del carbone è calato del 31%, laddove il gas naturale è aumentato del 9,4%. Invariata la quota oli combustibili. La quota FER è stimata al 41,5% - secondo anno in leggera salita dopo l'andamento discendente 2014-2018 – pur con una serie storica che dal 2012 si mantiene senza grosse deviazioni dal valore medio.

fonti rinnovabili vale solo per i produttori e non spetta ai consorzi d'impresa.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	634,08	586,40	586,70	591,80	578,66	582,26

3.2.3.3 *Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.03]					
Norma di riferimento:	Art. 62, c. 2, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 14, c. 1, D.L. 08/08/2013 n. 91 conv. con mod. dalla L. 07/10/2013 n.112					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:				
Oli lubrificanti	787,81 €/t	Esenzione				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>Dal punto di vista ambientale, gli oli lubrificanti ricavati da oli minerali hanno elevati livelli di emissione e potrebbero provocare pesanti danni dovuti all'immissione accidentale nell'ambiente e allo smaltimento, compreso il rischio di smaltimento illegale. Al meglio delle nostre conoscenze, non c'è evidenza su minori impatti ambientali associati all'impiego di oli lubrificanti nei processi produttivi inclusi nella misura.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	n.d.	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80

3.2.3.4 *Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ³⁰⁹		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.04]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 2, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); art. 14, par. 1 (b) e par 2 della Direttiva 2003/96/EC (ETD); DPCM 15/01/1999		
Co-finanziamento dall'PUE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici. In altre parole, l'esenzione si applica ai voli adibiti al trasporto merci (commerciali) o passeggeri.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
kerosene uso carburazione:	€ 337,49 /1000 litri	Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale per i voli domestici e bilaterale per i voli fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: "2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al par.1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva."		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'esenzione ha l'effetto di contenere i costi dei voli passeggeri e del trasporto merci per via aerea. Sotto il profilo ambientale, l'assenza di accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea incentiva l'utilizzo dei carburanti di origine petrolifera (carboturbo o kerosene). La letteratura sugli impatti ambientali e sui costi esterni del trasporto aereo è vasta ed evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi impiegati dal trasporto aereo,		

³⁰⁹ Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

con relativi danni ambientali ed effetti sanitari di diverso genere (si veda: CE Delft, 2003; Impact, 2008; Ricardo - AEA, 2014).

Durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, è stato fatto presente che, per evitare di perdere competitività a livello internazionale nel settore aereo, tale esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti debba essere riformata attraverso accordi internazionali. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1.608,38	1.705,18	1.799,75	1.912,18	2.014,16	682,27

3.2.3.5 Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.05]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 3, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); art. 14, par. 1 (c) e par. 2 della Direttiva 2003/96/EC (ETD); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come: 1) carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; 2) carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
- gasolio usato come carburante:	617,40 €/1000 litri	esenzione	
- olio combustibile denso ATZ (usi industriali):	63,75351 €/t		
- olio combustibile denso ATZ (usi per riscaldamento):	128,26775 €/t		
- olio combustibile denso BTZ (usi industriali):	31,38870 €/t		
- olio combustibile denso BTZ (usi per riscaldamento):	64,24210 €/t		
Livello di riformabilità:	Nazionale per i collegamenti marittimi domestici e bilaterale per i collegamenti fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: "2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato Membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva."		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittime nelle		

acque interne incentiva l'utilizzo di carburanti di origine fossile.

La letteratura sugli impatti e sui costi esterni ambientali del trasporto marittimo e fluviale evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi (particolarmente elevati per il bunker fuel ad alto tenore di zolfo), seppur con danni ambientali e sanitari associati alle rotte marittime inferiori rispetto a quelli generati dai trasporti terrestri. Fonti: CAFE (2005b); Methodex (2007); Maffii et al. (2007), Impact (2008), NEEDS (2008), Ricardo - AEA (2014).

Parimenti all'esenzione sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea è stato fatto presente, durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, che la riformabilità dell'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima dovrà prevedere un accordo internazionale. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	421,33	430,04	409,83	435,67	490,16	513,50

3.2.3.6 Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci

Settore:	Energia																		
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci																		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.06]																		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 4, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)																		
Co-finanziamento dall'UE:	No																		
Anno di introduzione:	1993																		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																		
Descrizione:	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci – Applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale.																		
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto																		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:																	
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri	185,22 €/1000 litri																	
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD).																		
Qualifica sussidio	SAD																		
Motivazione:	<p>L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio, e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica (si veda, ad esempio, la tab. 21 di Ricardo - AEA, 2014).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>7,50</td> <td>16,90</td> <td>18,30</td> <td>22,90</td> <td>25,80</td> <td>22,40</td> </tr> </tbody> </table>						2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	7,50	16,90	18,30	22,90	25,80	22,40
	2015	2016	2017	2018	2019	2020													
Effetto finanziario (mln €):	7,50	16,90	18,30	22,90	25,80	22,40													

3.2.3.7 *Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione*

Settore:	Energia 																
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione [EN.SI.07]																
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 6, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	1993																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione																
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:															
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri	Esenzione															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAD																
Motivazione:	<p>I combustibili fossili, in questo particolare contesto, sono utilizzati per scopi d'emergenza. Nondimeno, il sussidio è diretto ai combustibili fossili e questo ne incoraggia l'utilizzo, a detrimento di alternative meno impattanti per la salute umana e dell'ambiente, ponendosi in contrasto con un'equa applicazione del principio "chi inquina paga" e contrastando con il principio "do not significantly harm" (DNSH) Art.17 Reg. 2020/852 del 18 giugno 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table>				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	2015	2016	2017	2018	2019	2020											
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50											

3.2.3.8 *Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati [EN.SI.08]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 7, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:				
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri	Esenzione				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.</p> <p>La riduzione dell'accisa incoraggia l'uso di combustibili fossili che porta ad elevati impatti ambientali, in contrasto con un'equa applicazione del principio "chi inquina paga" e contrastando con il principio "do not significantly harm".</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

3.2.3.9 Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.09]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 8, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487; DPCM 15/01/1999					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa, al 30% di quella ordinaria, sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri	185,22 €/1000 litri				
- kerosene:	337,49064 €/1000 litri	101,24719 €/1000 litri				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1(j), Direttiva 96/2003/UE (ETD).					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.</p> <p>La riduzione dell'accisa crea inoltre una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" e contrasta con il principio "do not significantly harm", favorendo l'uso di carburanti di origine fossile.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

3.2.3.10 *Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.10]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 10, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); DPCM 15/01/1999					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2007					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
- gas naturale (uso industriale):	12,498 €/1000 mc	11,73 €/1000 mc				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.</p> <p>La riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato come input per l'estrazione di idrocarburi è un ulteriore sussidio ad una produzione già dannosa per la salute umana e dell'ambiente.</p> <p>Inoltre, la riduzione dell'accisa sul gas naturale in questo contesto crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" per un combustibile fossile.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,27	0,30	0,20	0,20	0,24	0,31

3.2.3.11 *Esenzione dall'accisa su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.11]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 11-bis, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)					
Co-finanziamento dall'PUE:	No					
Anno di introduzione:	2011					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Agevolazione			
- olio combustibile denso ATZ (uso industriale):		63,75351 €/t	Esenzione			
- olio combustibile denso BTZ (uso industriale):		31,38870 €/t				
- carbone (uso riscaldamento da parte di imprese):		4,60000 €/t				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>La gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio, o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO₂ (cfr. Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito.</p> <p>Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda, invece, la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (includere le fasi di gassificazione e di combustione) per lo stesso combustibile di partenza sembra essere fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013). Il syngas prodotto dalla gassificazione delle biomasse presenta, invece, un bilancio completamente neutrale delle emissioni di CO₂ (Mattm, 2012).</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50